

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 1971

(69^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (1610) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1249, 1250, 1251 1252, 1253, 1254
BALDINI	1251, 1252
CODIGNOLA	1251, 1252, 1254
GATTI CAPORASO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1253
LA ROSA, relatore alla Commissione	1249, 1250
ROMANO	1251, 1252, 1254
PIOVANO	1252, 1253
SPIGAROLI	1251, 1252, 1253

La seduta inizia alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola Castellaccio, Codignola, De Zan, Ariella Farneti, Giardina, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Romano, Rossi, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (1610), d'iniziativa del senatore Genco ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Ferrari, Caroli, Cerami, De Leoni, Sammartino, Piccolo e Perrino: « Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento ».

Prego il senatore La Rosa di illustrare il provvedimento alla Commissione.

LA ROSA, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1610, d'iniziativa

dei senatori Genco ed altri, si collega alla legge 23 giugno 1970, n. 482. Che cosa ha disposto la legge n. 482? Ha inquadrato nei ruoli i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali e nella prima e seconda classe degli istituti tecnici. Tale legge ha altresì immesso nei ruoli i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli transitori ordinari, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816.

Il presente disegno di legge n. 1610 si propone di modificare la predetta legge n. 482, estendendo la disposizione sull'inquadramento nei ruoli delle cattedre del biennio ai professori che prestano servizio nelle classi di collegamento, in virtù dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Essi sono esattamente i professori contemplati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468. Quindi, la citata legge n. 482 ha inquadrato nelle cattedre dei bienni i professori previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 468; il disegno di legge Genco tende ad inquadrare nei ruoli i professori previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 468.

Chi sono questi professori?

Nel primo comma anzidetto è previsto, ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, che i professori che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, numero 72, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre, purchè siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori; oppure precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media. Cioè, non sono tutti i professori della scuola media che hanno il comando: sono quei professori previsti nei citati primo e

secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 468. Ed il secondo comma dispone che sono altresì considerati in possesso del requisito dell'abilitazione per cattedre, coloro che nei concorsi di cui al comma precedente non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

Il terzo comma prevede l'estensione del riconoscimento del requisito dell'abilitazione ai professori che già sono inquadrati nelle cattedre dei bienni in base alla più volte citata legge n. 482.

Pertanto, il disegno di legge del senatore Genco si propone di estendere i benefici previsti dalla legge n. 482 ai professori a cui ora ho fatto riferimento, colmando quindi una lacuna della stessa legge n. 482. Quest'ultima legge fu a suo tempo da me proposta ed ebbe il voto favorevole ed unanime dei due rami del Parlamento.

Ciò premesso, considero legittimo il contenuto del presente disegno di legge, in quanto si propone di integrare ciò che è previsto dalla legge n. 482 e corrisponde ad un principio veramente di equità, di eguaglianza e di giustizia. Tali i motivi per cui propongo alla Commissione di voler approvare questo disegno di legge; ritengo però opportuno presentare il seguente emendamento, tendente ad inserire al quinto rigo dell'articolo 1, subito dopo la parola « che », le parole: « fino all'anno scolastico 1970-71 compreso ». Ciò al fine di escludere quei professori che potranno avere il comando dopo l'anno scolastico in corso.

P R E S I D E N T E . Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione: « esaminato il disegno di legge la Commissione dichiara di non opporsi e richiama la attenzione della Commissione di merito sulla necessità di evitare che attraverso il meccanismo previsto dal disegno di legge si determini un aumento dei posti in organico con un conseguente aumento di spesa senza che ci sia la relativa copertura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O M A N O . Vorrei un solo chiarimento dall'onorevole relatore; approvando questo disegno di legge, siamo sicuri di non scatenare l'agitazione di altre categorie che in analogia potrebbero chiedere l'estensione del provvedimento? Non ci saranno degli insegnanti che non hanno ottenuto il comando, pur trovandosi nella stessa situazione di quelli contemplati dal disegno di legge al nostro esame, che ne chiederanno l'estensione?

C O D I G N O L A . È una domanda retorica.

P I O V A N O . Io vorrei sapere dal Governo quante sono le persone interessate a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non credo che siano molte.

S P I G A R O L I . Vorrei far presente che ci sono state altre proposte in ordine alla modifica della legge n. 468; questo provvedimento va incontro a coloro che sono già nella scuola secondaria superiore in virtù del comando e pertanto non sarebbe giusto che questi insegnanti, per un gioco di graduatorie, fossero costretti a lasciare la scuola secondaria superiore e ad essi subentrassero altri.

È lo stesso discorso che si è fatto per quelli che erano lì in virtù dei ruoli speciali transitori; è vero che in diversi casi il comando è frutto di fortuite circostanze poiché chi si trova in una città in cui ci sono diversi posti vacanti di ruolo e non di ruolo ottiene facilmente il comando, altrimenti le possibilità sono inferiori (a Roma, ad esempio, credo che ci sia una notevole disponibilità) ed è vero anche che il comando non è automaticamente conseguente a determinati requisiti, onde diversi insegnanti, pur essendo nella graduatoria ed avendo i requisiti necessari, non avranno il comando (questo è molto importante e non bisogna nasconderselo se vogliamo legiferare in modo corretto e consapevole); tuttavia ritengo che si debba essere favorevoli al disegno di leg-

ge in esame perchè in qualche misura realizza un obiettivo che, sebbene in misura più ampia, è desiderabile veder realizzato. Mi riferisco al fatto che coloro che sono in una data situazione e precisamente in possesso di un attestato, che hanno cioè conseguito una determinata votazione in un concorso, devono avere una certa precedenza rispetto ad altri. Questa sarebbe una cosa essenziale perchè all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame vengono messi sullo stesso piano coloro che hanno conseguito l'abilitazione con sei decimi e coloro che hanno invece superato un concorso, con sei o anche sette decimi; si tratta invece di due cose ben diverse.

Per queste ragioni riterrei opportuno — e l'altra volta avevo già sollevato la questione — un emendamento che in qualche modo tenesse conto di tale aspetto del problema, cosa che fa, ad esempio, un disegno di legge del collega Baldini, che prende in considerazione proprio la diversa situazione in cui si trovano coloro che hanno conseguito una votazione di almeno sei decimi in un concorso rispetto a quelli che l'hanno conseguita in una semplice abilitazione.

B A L D I N I . L'altra volta dissi che mi sarei attenuto alla volontà della Commissione e che pertanto, per permettere alla proposta del senatore Genco di andare avanti, avrei rinunciato ad abbinare alla sua, la mia proposta: mi riferisco al disegno di legge n. 1378, recante modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468; a questo punto però, mi sembra che apportando un emendamento limitato solo a chi ha avuto il comando per il 1970-71, si possa andare incontro a gran parte degli insegnanti interessati alla mia proposta. Rimarrebbero non risolti solo dei casi isolati.

R O M A N O . Che cosa dirà chi non ha ottenuto il comando?

B A L D I N I . Mi sembra quindi che si possa andare avanti e approvare il disegno di legge con quel solo emendamento proposto nella scorsa seduta che chiedeva

di riservare una certa aliquota di posti a coloro che si trovano in determinate condizioni contemplate nel mio disegno di legge.

La mia proposta poteva essere accettata completamente due anni fa, quando si doveva ancora incominciare il lavoro delle graduatorie, oggi servirebbe solo a bloccare almeno in parte questo lavoro; ecco perchè non chiedo la sua integrale approvazione ma solo che si inserisca un emendamento al disegno di legge al nostro esame affinché esso tenga conto delle esigenze da me prospettate.

SPIGAROLI. Si potrebbe stabilire che si lasci una certa percentuale di posti a disposizione per quelli che non usufruiscono del disegno di legge che stiamo esaminando, pur avendo conseguito una abilitazione con una votazione di almeno sette decimi.

ROMANO. Questi insegnanti non sarebbero sistemati dalla legge 468?

SPIGAROLI. Non sappiamo con sicurezza.

ROMANO. Se non possiamo essere sicuri di questo fondamentale elemento, perchè vogliamo dare una sicurezza a chi, quasi per caso, ha ottenuto il comando? Abbiamo approvato una legge; la si sta applicando; non creiamo nuove situazioni!

SPIGAROLI. Naturalmente se le nostre richieste dovessero pregiudicare la approvazione del disegno di legge in esame, siamo pronti a ritirarle.

CODIGNOLA. Signor Presidente, devo protestare per questo sistema crepuscolare di fare le leggi. Nessuno di noi è preparato, nessuno di noi conosce le conseguenze che dall'approvazione di questo disegno di legge possono derivare per altre categorie di insegnanti. Il Governo non è in grado di dare delucidazioni al riguardo e del resto è comprensibile; siamo in agosto, dovremmo essere in Aula e all'ultimo minu-

to ci viene proposto un provvedimento da approvare subito.

Noi non possiamo accettare questo sistema che concede una procedura di estrema urgenza ad un provvedimento come questo mentre molti altri problemi più gravi sono bloccati; quello della seconda università di Roma, ad esempio.

PRESIDENTE. Lei crede che si possa fare la seconda università in questo scorcio di seduta?

CODIGNOLA. Certamente no, ma poteva essere discussa precedentemente. Questo è un modo sbagliato di legiferare e per queste ragioni noi voteremo contro.

PIOVANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito abbastanza da vicino questo disegno di legge e il suo iter parlamentare e devo dire che mentre da un lato lo trovo abbastanza ineccepibile e non mi sentirei di infirmarlo nella sostanza, non comprendo perchè si agisca nei confronti di una categoria molto ristretta di persone con una urgenza particolarissima, certamente dovuta al fatto che questa categoria ha delle conoscenze in Parlamento.

Noi siamo però all'oscuro delle conseguenze che da ciò possono derivare nei confronti delle altre categorie.

Pertanto, se vogliamo comportarci con quel senso di responsabilità che le nostre mansioni ci attribuiscono, dovremmo, come minimo, avere preventivamente questo quadro generale per poter rispondere agli interessati avendo presenti tutti gli elementi.

Detto questo non posso che associarmi a quanto rilevato dal senatore Codignola circa i nostri lavori; non si tratta di una critica rivolta al nostro Presidente perchè noi criticiamo il fatto che, in sede governativa, non si riescono a concordare le premesse per una proficua attività parlamentare; sono di fronte a noi provvedimenti urgentissimi ed importantissimi e dal modo in cui verranno affrontati potranno derivare benefici o veri disastri per tutta la scuola, alla riapertura autunnale. Ebbene, su questi pro-

blemi così importanti noi non riusciamo a metterci d'accordo, a disporre degli elementi per legiferare con cognizione di causa. Ripeto, questa mia critica è rivolta a tutto il comportamento della compagine governativa.

Continuiamo a domandarci di chi sia la colpa di questo stato di cose e non troviamo mai un responsabile. A nostro avviso, comunque, responsabile è l'attuale sistema democratico che non funziona come dovrebbe; ma se accettassimo passivamente questa contestazione e non reagissimo come è doveroso, non faremmo altro che avvallare tesi opposte ed estremiste che ritengo tutti vogliamo respingere.

Facciamo dunque tutti un esame di coscienza e tentiamo di lavorare in modo diverso per non arrivare al discredito delle nostre istituzioni.

GATTI CAPORASO ELENA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Onorevoli senatori, il Governo è senza altro favorevole all'approvazione del disegno di legge che risponde ad esigenze perequative.

Tale parere favorevole, tuttavia, potrà essere mantenuto solo se non si proporranno ulteriori ampliamenti della portata del provvedimento stesso; in questo caso, infatti, mi vedrei costretta a chiedere alla Commissione un rinvio della discussione.

SPIGAROLI. Faccio presente che il presente disegno di legge viene in certo modo a riparare ad una « svista » del Ministero il quale, mediante una ordinanza interpretante estensivamente la legge n. 482 del 1970, aveva stabilito l'immissione diretta nel ruolo, non solo per coloro i quali erano nei ruoli speciali transitori, ma anche per quelli che avevano ottenuto un comando nelle classi di collegamento in virtù dell'articolo 5 della legge n. 603 del 1966.

È stato fatto un ricorso, il Ministero si è reso conto della errata interpretazione data alla legge n. 482 e l'ordinanza è stata ridimensionata, per cui gli insegnanti che ave-

vano già avuto il beneficio dell'immissione nel ruolo ne sono stati estromessi.

PRESIDENTE. In poche parole, sono stati messi in ruolo coloro i quali non hanno vinto il concorso e ne sono stati estromessi i vincitori!

SPIGAROLI. La citata legge numero 482 prevedeva l'immissione nel ruolo di coloro i quali, avendo i requisiti per essere inclusi nelle graduatorie di cui alla legge n. 468 del 1968, occupavano un posto del ruolo speciale transitorio istituito per le classi di collegamento e lo occupavano avendo optato per tale posto al momento in cui, immessi nei ruoli ordinari della scuola media in quanto non esistevano altri ruoli ordinari corrispondenti al posto del ruolo speciale transitorio occupato, avevano chiesto ed ottenuto di rimanere nel posto del ruolo speciale transitorio.

Come ho detto, l'ordinanza applicativa della legge n. 482 ha interpretato in senso estensivo la legge stessa per cui, ad un certo momento, è stata ritirata determinando la situazione che con le presenti norme si intende sanare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 giugno 1970, n. 482, si applica anche ai professori contemplati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 468, che abbiano ottenuto il comando in scuole ed istituti di secondo grado a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

In tale articolo il senatore La Rosa, relatore, ha proposto di inserire, dopo le parole « la legge 2 aprile 1968, numero 468, che » le altre: « fino all'anno scolastico 1970-71 compreso ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 che, con la modifica approvata e con alcune correzioni di coordinamento formale, che mi permetto di suggerire, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 23 giugno 1970, n. 482, si applica anche ai professori contemplati dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 468, che, fino all'anno scolastico 1970-1971 compreso, abbiano ottenuto il comando in scuole ed istituti di istruzione di secondo grado a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(È approvato).

Do quindi lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1970, n. 482, con

gli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

R O M A N O . Per i motivi esposti dal senatore Piovano annuncio il voto contrario sul disegno di legge dei senatori appartenenti al gruppo comunista.

C O D I G N O L A . Anche io ribadisco il voto del mio Gruppo, contrario al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI